

# **COMUNE DI LESSONA**

*Provincia di Biella*

## ***Regolamento di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (i.s.e.e.)***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 novembre 2005*

**Articolo 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

2. Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

**Articolo 2**  
**Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Rientrano tra le situazioni considerate:

- agevolazioni contributive su servizi a retta diversificata in base alle capacità economiche dell'utenza quali per esempio i servizi di mensa, trasporto scolastico e pre-post orario scolastico;
- prestazioni economiche assistenziali.

2. L'elenco dei servizi e prestazioni, di cui al comma 1, ha carattere indicativo e non esaustivo, dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere o ridurre gli ambiti di applicazione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla D. Lgs. 109/98 art. 1, comma 1 così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e tutti quei casi riconducibili ad una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, che preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica e/o reddituale. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

**Articolo 3**  
**A agevolazioni tariffarie**

1. Tenuto conto della finalità dei servizi e delle necessità di assicurare il rispetto delle percentuali di copertura previste per ognuno di essi, la Giunta Comunale determinerà, nella fase di determinazione delle tariffe, per ogni singolo servizio di cui all'art. 2 comma 1:

- le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, che saranno attribuite ai richiedenti il servizio di che trattasi;

- le fasce di contribuzione saranno individuate tenendo conto dell'ISEE., calcolato secondo i criteri di cui al D.Lgs. 109/98 e s.m. e i..

2. Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 109/98 e s.m.i., oltre alle fasce differenziate delle quote di compartecipazione entro le quali poter usufruire delle eventuali agevolazioni, in sede di determinazione delle tariffe, potranno prevedersi per ogni singola prestazione agevolata, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

#### ***Articolo 4*** ***Nucleo familiare***

1. Al fine di tenere conto adeguatamente della effettiva condizione economica degli utenti, occorre procedere alla definizione del nucleo familiare convenzionale, per individuare il valore della scala di parametrizzazione applicabile.

2. A tale proposito si precisa che la composizione del nucleo familiare è quella dettata dal Dpcm 7/5/1999 n. 221 come modificato dal Dpcm 4/4/2001, n. 242.

#### ***Articolo 5*** ***Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale***

1. L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE deve essere calcolato con i criteri previsti dai citati Dpcm 7/5/1999 , n. 221 e Dpcm 4/4/2001, n 242.

#### ***Articolo 6*** ***Accesso alle prestazioni sociali agevolate***

1. Le prestazioni agevolate per i servizi di cui all'articolo 2 sono offerte a domanda degli interessati, nei termini che saranno fissati dal Responsabile del servizio competente, in relazione alle necessità organizzative del servizio stesso. Tutte le domande presentate all'Amministrazione dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.Lgs. 31/3/98, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Potranno essere ammessi alle prestazioni agevolate esclusivamente i cittadini utenti del servizio, residenti nel Comune.

3. Il richiedente non è tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva se al momento della domanda è già in possesso dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.

4. La dichiarazione ha validità annuale.

5. Nel caso in cui sia presentata una nuova dichiarazione, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, per dimostrare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, la decorrenza della nuova dichiarazione è immediata.

6. L'utente è tenuto inoltre a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione del nucleo familiare e della relativa situazione economica, che possa determinare la perdita del diritto alla prestazione agevolata.

7. Il Responsabile del servizio competente provvederà all'istruttoria della documentazione pervenuta ed alla conseguente attribuzione della relativa quota di compartecipazione sulla base del presente regolamento e dei limiti di cui all'articolo 3, stabiliti dalla Giunta Comunale.

8. Nel caso in cui non sia presentata la documentazione richiesta o la medesima sia incompleta, il Responsabile del Settore competente comunicherà il termine di scadenza per produrre la documentazione. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, l'agevolazione non verrà concessa.

### ***Articolo 7***

#### ***Modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica***

1. La dichiarazione sostitutiva unica può essere presentata dal dichiarante all'INPS, al CAAF o all'ufficio comunale competente al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE. Ottenuta l'attestazione indicante la propria situazione economica ciascun componente il nucleo familiare può utilizzarla per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore.

2. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

3. Il Comune si impegna a fornire specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande; a tal fine può adottare tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza agli utenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE

### ***Articolo 8***

#### ***Controlli***

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni.

2. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Servizio competente, per accelerare i tempi, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica) il competente Responsabile del Servizio comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

4. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 c. 8 D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00.

***Articolo 9***  
***Pubblicità***

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne prenda visione.